

Tribunale di Udine

2ª sezione civile

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Venier

Presidente;

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.;

dott. Gianmarco Calienno

Giudice:

letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 1°.7.2019 da

Soc. coop. a r.l.", con sede in

in persona del presidente del consiglio d'amministrazione,

), con gli avvocati

e

cor

il quale è stata richiesta a norma del comma 6° dell'art. 161 legge fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta ai creditori di concordato preventivo, del relativo piano e della ulteriore documentazione necessaria a supporto della proposta;

dato atto che: con decreto depositato il 3.7.2019 il collegio ha concesso un termine di giorni 60 per la presentazione della proposta di concordato preventivo e con decreto depositato l'8.11.2019 ha prorogato il termine al 30.12.2019; in tale ultima data la ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato preventivo e la documentazione prescritta dagli artt. 152 e 161 legge fall., tra cui la relazione con attestazione di fattibilità di cui all'art. 161, comma 3°, legge fall.;

dato altresì atto che: con decreto depositato il 13.1.2020 il collegio ha fissato l'odierna udienza, rilevando la necessità di avere precisazioni e chiarimenti dalla



società ricorrente su alcuni aspetti della proposta e del piano;

letti il parere del commissario giudiziale e la memoria integrativa di parte ricorrente, con documenti aggiuntivi, entrambi depositati il 21.1.2020;

sentiti in udienza il giudice relatore, la parte ricorrente e il commissario giudiziale, il quale si è espresso in senso sostanzialmente favorevole all'ammissione della società ricorrente al concordato preventivo, sia pure con richiamo alle sue osservazioni, parzialmente critiche, contenute nel parere depositato il 21.1.2020;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente è una società cooperativa a mutualità prevalente, storicamente radicata nel Comune di e ben nota in tutta la regione, che esercita "la commercializzazione, per conto dei propri soci, dei prodotti ittici dagli stessi consegnati in conto commissione o in conto conferimento, la gestione e conduzione di mercati ittici all'ingrosso di produzione e distribuzione di prodotti ittici di soci o di terzi, l'approvvigionamento e la distribuzione ai soci di quanto necessario per la pesca (carburante, ghiaccio ed altro)".

La società cooperativa propone ai creditori un concordato preventivo il cui piano prevede le continuità diretta dell'attività commerciale, dalla quale dovrebbe provenire la parte prevalente del fabbisogno finanziario (€ 1.282.666), integrato dell'apporto di nuovo capitale da parte dei soci (€ 589.800) e dalla liquidità già disponibile (€ 140.058), senza liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Il contenuto della proposta consiste nel pagamento integrale dei debiti prededucibili e dei creditori privilegiati (€ 934.189,31), nonché nella suddivisione in tre classi dei creditori chirografari, secondo i seguenti criteri e trattamenti differenziati: banche (€ 2.972.346,96), cui viene proposto il pagamento nella misura del 5%, in



due rate rispettivamente con scadenza al 31.12.2021 e al 31.12.2022; creditori non soci diversi dalle banche (€ 508.707,74), cui viene proposto il pagamento nella misura del 15%, in un'unica scadenza al 31.12.2021; soci della cooperativa (€ 894.227,63), cui non viene proposto alcun pagamento dei crediti maturati, ma soltanto "l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile" indicata "nella possibilità ... di proseguire nella fruizione dei servizi accessori prestati dalla società ricorrente nonché nelle utilità – dirette e indirette – che ad essi riserva il funzionamento virtuoso del rapporto mutualistico".

La fattibilità del piano è attestata nella relazione, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 161, comma 3°, legge fall., della professionista indipendente, dott.ssa , la quale ha anche attestato "che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori" (art. 186-bis, comma 2°, lett. b).

Con la memoria e l'ulteriore documentazione depositate il 21.1.2020, parte ricorrente ha fornito tutte le precisazioni e le integrazioni richieste nel decreto di fissazione dell'odierna udienza e in particolare: ha chiarito il valore vincolante dei termini previsti per tutti i pagamenti e delle percentuali offerte ai creditori chirografari delle prime due classi; ha precisato che ai creditori privilegiati saranno pagati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, ove e come dovuti, in ogni caso non oltre il termine di un anno dall'omologazione del concordato; ha chiarito la destinazione finale dei fondi rischi nel caso in cui non si verifichino le evenienze negative cui essi dovrebbero porre riparo; ha depositato specifiche relazioni della professionista indipendente che attestano la totale incapienza, anche in un'eventuale liquidazione fallimentare, del privilegio riservato ai crediti di rivalsa IVA (art. 160, comma 2°, legge fall.) e "la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento" delle concessioni pubbliche in essere (art. 186-bis, comma 3°, 2° periodo, legge fall.); ha



formalizzato l'impegno a non cedere prima del totale adempimento del concordato il modesto bene immobile che non viene attualmente utilizzato nell'attività d'impresa, ma di cui non è prevista nel piano la liquidazione, assumendo, in alternativa, l'impegno a destinare ai creditori concorsuali il ricavato della cessione dell'immobile che si rendesse necessaria o opportuna in costanza di esecuzione del concordato.

Sotto il profilo dell'ammissibilità giuridica della proposta di concordato preventivo, caratteristiche peculiari e meritevoli di attenzione da parte del tribunale si ravvisano nella formazione delle classi di creditori chirografari, nella previsione che ai creditori di una di queste classi non venga offerto alcun pagamento in denaro e nella conservazione, da parte della ricorrente, della proprietà di un immobile, pur non essendo esso (attualmente) funzionale all'esercizio dell'impresa.

La formazione delle tre classi appare conforme al dettato normativo, in quanto gli aspetti soggettivi utilizzati per il classamento sono coerenti rispetto al criterio di omogeneità di "posizione giuridica e interessi economici" (art. 160, comma 1°, lett. *c*). Infatti, sia le banche professionalmente dedite al finanziamento alle imprese, sia i soci conferitori del loro prodotto alla cooperativa rappresentano gruppi ben individuabili e caratterizzati da interessi comuni, chiaramente distinguibili, non solo tra di loro, ma anche rispetto a quelli della categoria residuale di tutti gli altri creditori chirografari, raggruppati nella terza classe. Fermo restando che l'omogeneità all'interno delle classi "non può essere affermata in termini di assoluta identità", essendo sufficiente la presenza di tratti comuni tali "da fare apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe" (Cass. 16.4.2018, n° 9378).

La presenza di una classe di creditori chirografari cui non viene promesso alcun pagamento in denaro non è d'ostacolo all'ammissibilità del concordato, in quanto viene "specificamente individuata" una "utilità ... economicamente valutabile",



alternativa al pagamento in denaro, ravvisata "nella possibilità ... di proseguire nella fruizione dei servizi accessori prestati dalla società ricorrente nonché nelle utilità dirette e indirette - che ad essi riserva il funzionamento virtuoso del rapporto mutualistico". La proposta rispetta, quindi, il vincolo posto dall'art. 161, comma 2°, lett. c, legge fall. ("utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile" per "ciascun creditore"), sfruttando al massimo l'ampia libertà negoziale concessa dall'art. 160, comma 1°, lett. a, legge fall. ("soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma"). Ciò con l'essenziale precisazione che, essendo tale classe composta dai soci (in quanto creditori chirografari), la possibilità di proseguire nella fruizione dei servizi accessori prestati dalla cooperativa e nelle utilità derivanti dal funzionamento virtuoso del rapporto mutualistico non rappresenta per loro una mera opportunità nella prospettiva di futuri rapporti commerciali, bensì un vero e proprio diritto fondato sul perdurare del rapporto di società (anche il recente Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - non applicabile ratione temporis nel caso di specie, ma ormai ampiamente utilizzato quale utile chiave di rilettura nell'interpretazione delle disposizioni della legge fallimentare - nel mentre ammette espressamente che la "utilità specificamente individuata" possa non "essere rappresentata" da pagamenti dei crediti concorsuali, fa riferimento alla "prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali", e non di generici rapporti commerciali: v. art. 84, comma 3, ultimo periodo).

Per quanto riguarda la non prevista liquidazione di un immobile della società quantunque esso non sia funzionale alla continuità come descritta nel piano, anch'essa non rappresenta un ostacolo all'ammissione al concordato preventivo. Depone in tal senso, innanzitutto il dato letterale desumibile dall'art. 186-bis, comma 1°, ultimo periodo, legge fall., secondo cui "il piano (in continuità) può (non deve) prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.".



Naturalmente, questa libertà d'azione del debitore subisce limiti, che però, nel caso di specie, non risultano superati. Da un lato, la necessaria attestazione della funzionalità della continuità "al miglior soddisfacimento dei creditori" (art. 186-bis, comma 2°, lett. b) deve essere fatta tenendo conto che l'alternativa liquidatoria permetterebbe di destinare ai creditori anche il ricavato della vendita di quel bene immobile. E pare evidente che siffatta prova di resistenza della continuità avrà normalmente esito positivo solo quando, come nel caso di specie, il bene non utilizzato per la continuità e non liquidato ha un valore economico relativamente modesto. Inoltre, quella che non sarebbe tollerabile - perché incompatibile con il principio della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) - sarebbe la previsione della possibilità per l'imprenditore di liquidare il bene al di fuori del concordato e, quindi, di disporre liberamente della somma ricavata dalla vendita a prescindere dall'adempimento del concordato e prima della scadenza dei termini fissati per quell'adempimento. Questa intollerabile prospettiva è tuttavia ora scongiurata dalla chiara precisazione della proposta formulata dalla ricorrente nella "memoria integrativa autorizzata" e nelle allegate "precisazioni e integrazioni" 20.1.2020 sottoscritte dal legale rappresentante della cooperativa.

Passaggio cruciale del giudizio sull'ammissibilità della proposta di concordato (così come della successiva omologazione dell'accordo concordatario eventualmente raggiunto) è la verifica della fattibilità del piano, che diventa particolarmente pregnante e delicata proprio nel caso di un concordato in continuità. Sul punto si è espressa positivamente la dott.ssa , professionista indipendente designata dalla ricorrente secondo la previsione dell'art. 163, comma 3°, legge fall. Sia pure con qualche accenno più problematico per quanto riguarda (non il contenimento e la prevedibilità dei costi futuri, ma) la prevedibilità dei flussi in entrata, e con qualche utile suggerimento per opportune implementazioni, nemmeno



il commissario giudiziale si è espresso in senso contrario alla fattibilità del piano, essendo quest'ultimo anche supportato da un attendibile corredo di misure di soccorso utilizzabili in caso di significativi scostamenti negativi rispetto alle previsioni (utilizzo dei fondi rischi, applicazione di ristorni negativi, ulteriori riduzioni di costi, intervento di soci sovventori per la promessa sollecitazione in tal senso da parte di "Co a", vendita dell'immobile non funzionale alla continuità).

Altro pilastro su cui si regge il piano di concordato è l'apporto di capitale da parte dei soci, da acquisire dopo l'omologazione, ma reso ragionevolmente prevedibile dall'impegno vincolante già sottoscritto in tal senso da più del 90% dei soci attuali.

Compito del tribunale è formulare un giudizio, allo stato degli atti, sulla completezza e sulla coerenza delle assunzioni di parte ricorrente, filtrato attraverso la lettura della motivata attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano resa dalla professionista i cui requisiti soggettivi di competenza tecnica e di indipendenza rappresentano un primo e fondamentale presidio di attendibilità. Sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.4.2017, n° 9061; Cass. 27.9.2018, n° 23315), nonché, ancora una volta, sulla scorta dell'indicazione futuribile ma già oggi persuasiva del C.C.I.I. (art. 47, comma 1), si deve oramai considerare tramontata definitivamente l'idea che la c.d. "fattibilità economica" rappresenti un aspetto del tutto escluso dall'ambito del sindacato del giudice. Tuttavia, rimane (e dovrà rimanere) fermo un limite qualitativo del sindacato giudiziale, dovendo il tribunale farsi carico di accertare, *in negativo*, che il piano non sia "implausibile" o "totalmente implausibile" (secondo le espressioni usate dalla citata giurisprudenza) e non anteporre un proprio soggettivo concetto di fattibilità, che potrebbe essere diverso da quello fatto proprio – altrettanto soggettivamente, ma non meno ragionevolmente –



dalla maggioranza dei creditori. Spetta solo a questi ultimi, così come avviene per il (diverso) giudizio sulla convenienza del concordato, scegliere, in positivo, il variabile e opinabile concetto di fattibilità (il grado di ragionevole certezza nella previsione) sulla base del quale sono disposti a dare fiducia al piano del debitore e ad accettare la sua proposta di concordato. Il tribunale deve bloccare anticipatamente, dichiarandoli inammissibili, soltanto le proposte di concordato basate su un piano implausibile, perché illogico e incompleto e come tale esterno al limite della ragionevolezza nella previsione dei possibili eventi futuri.

Nel caso di specie, l'attendibilità estrinseca ed intrinseca di tutti gli elementi disponibili e vagliati porta ad escludere, allo stato, che il piano di concordato predisposto dalla società ricorrente sia privo del requisito della fattibilità economica, intesa, appunto, come plausibilità e ragionevolezza delle previsioni in esso contenute, sia pure opinabili e inevitabilmente falsificabili dal futuro sviluppo degli eventi, al pari di qualsiasi previsione.


Relativamente alle spese di procedura ed alle spese funzionali alla presentazione del ricorso, i presumibili costi, da determinarsi non solo in relazione alle spese di giustizia in senso tecnico e al compenso del commissario giudiziale, bensì anche ai presumibili costi di consulenza da sostenersi in relazione agli accertamenti e valutazioni di cui all'art. 172 legge fall., nonché, eventualmente, in sede di giudizio di omologazione del concordato, vengono stimati in € 90.000. Ai sensi dell'art. 163, comma 1°, n° 4, legge fall., viene disposto che la ricorrente provveda entro il giorno 7.2.2020 al deposito del 50% di detta somma, ossia € 45.000.

P. Q. M.

visto l'art. 163 legge fall.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da





ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 15.5.2020, ore 10, davanti al giudice delegato, presso il suo ufficio (stanza n° 24, piano primo, Palazzo di Giustizia di Udine, lato largo Ospedale vecchio, n° 1);

determina in € 45.000 la somma da depositare, ai fini di cui all'art. 163 legge fall., entro il giorno 7.2.2020;

ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro 7 giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;

dispone che il commissario giudiziale provveda senza indugio a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni e l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

dispone che il commissario depositi in cancelleria la relazione ex art. 172 legge fall. almeno 45 giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

dispone che il presente decreto venga comunicato e pubblicato nelle forme



previste dall'art. 17 legge fall., richiamato dall'art. 166 legge fall.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 23/1/2020.

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Venier

